



Disciplinare per l'accesso al Servizio “Servizi Domiciliari Territoriali per l'infanzia e adolescenza”

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare regola l'accesso al Servizio “Servizi Domiciliari Territoriali per l'infanzia e adolescenza” previsto dal vigente Piano Sociale di Zona.

Il Disciplinare definisce per lo stesso Servizio/Intervento:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- sede;
- ammissione e requisiti di accesso, graduatorie, verifica e sospensione temporanea o definitiva (dimissione);
- compartecipazione economica del cittadino/utente;
- situazioni particolari.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del Servizio tutti i minori e le rispettive famiglie dell'Ambito Territoriale: in particolare, sono destinatari del Servizio tutte le persone minori di età per le quali si rende opportuno e/o necessario un supporto sia a causa di un'esigenza di natura psico-sociale, sia in ragione di un bisogno legato al percorso formativo, fatta salva l'applicazione di specifica graduatoria permanente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali dell'Ambito Territoriale Napoli Tredici, di qui in avanti denominato “Regolamento”.

Sono inoltre destinatari del Servizio i minori non residenti nell'Ambito Territoriale, compatibilmente con le risorse disponibili e con particolare riferimento per le persone accolte dalle strutture di ricezione turistica.

Art. 3 – Finalità ed Attività previste

Il Servizio si pone i seguenti obiettivi:

- rispondere alle naturali esigenze di bambini e adolescenti, affrontandone le problematiche evolutive legate allo sviluppo cognitivo ed affettivo, attraverso una rete di servizi territoriali e domiciliari che favoriscano uno sviluppo armonico e complessivo della personalità
- promuovere la crescita del minore all'interno del nucleo familiare
- migliorare la comunicazione e sviluppare la capacità di ascolto
- sostenere la famiglia in casi di temporanea difficoltà





- garantire la continuità degli interventi educativi in famiglia
- sostenere la coppia genitoriale nel riconoscere/assumere le proprie responsabilità educative
- approfondire gli aspetti critici dell'adolescenza
- promuovere l'informazione e la fruizione relativamente ai servizi presenti sul territorio
- creare una rete di agenzie e di riferimenti che supportino il minore e la famiglia
- aumentare il grado di socializzazione secondaria
- attivare azioni di orientamento e accompagnamento all'inserimento nei percorsi formativi/educativi, attraverso gli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona.

Il Servizio provvede, inoltre, alla presa in carico realizzando le seguenti attività:

- percorsi di sostegno affiancamento ed accompagnamento
- sostegno psico-sociale
- consulenze psico-educative
- tutoring
- gruppi d'incontro, auto-aiuto
- costruzione del piano educativo individualizzato.

Il Servizio viene erogato nel rispetto dei seguenti standard:

- Standard Minimo: n° 3 ore settimanali per i minori che hanno bisogno di un "accompagnamento da un luogo/situazione ad un altro" - interventi semplici -
- Standard Minimo n° 6 ore settimanali per i minori che hanno bisogno di "fare attività con" - interventi complessi -

Il Servizio è finalizzato a:

- mantenere e favorire il recupero delle capacità e autonomie della persona diversamente abile;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali, stimolando la partecipazione dei familiari al fine di evitare forme di delega totale e di assistenzialismo;
- favorire e consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita sociale e familiare;
- promuovere la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
- ridurre/eliminare i rischi legati all'istituzionalizzazione.

Le prestazioni del Servizio tendono al mantenimento, al recupero, ed allo sviluppo del livello di autonomia personale e sociale, attivando le capacità potenziali della persona e/o del nucleo assistito. Le prestazioni offerte sono le seguenti:





- redazione di piani individualizzati d'intervento
- assistentato materiale domiciliare
- cura e governo della persona e della casa
- interventi di mobilitazione semplice
- aiuto infermieristico ed igienico-sanitario di semplice attuazione
- attività in integrazione con l'A.S.L. sulla base di specifici protocolli d'intesa, in particolare attività riabilitativa di mantenimento
- sostegno alle relazioni interpersonali ed alla comunicazione
- sollievo alle situazioni di fatica e logoramento dei membri del nucleo familiare
- promozione/supporto per il tempo libero e per l'integrazione sociale
- sperimentazione di interventi per la mobilità assistita:
 - sono alternativi all'uso del mezzo di trasporto privato
 - prevedono la presenza di un autista e di un operatore per l'assistenza
 - garantiscono il collegamento con i centri storici, le periferie, le strutture socio-sanitarie, i luoghi di collegamento con i principali mezzi di trasporto pubblici, nonché la fruizione dei luoghi di interesse culturale e ludico - ricreativo dell'Ambito Territoriale
 - sono attivati su richiesta, concordata, sia individuale sia collettiva
 - ad ogni utente spetta un certo numero di interventi, concordati con l'U.S.S. o l'E.V.M. o l'U.V.I.
 - sono prioritari gli interventi da casa a scuola, da casa alle strutture socio-sanitarie – ad esclusione di quelle che già offrono tale prestazione -, da casa al luogo di attività prevalente della persona, da casa ai principali collegamenti con i mezzi di trasporto pubblico
 - le richieste di intervento sono, in ogni caso, gestite secondo la disponibilità, le priorità e l'ordine cronologico di inoltro
 - gli interventi, di norma, sono effettuati a partire dall'abitazione del richiedente.

Art. 4 - Sede

Il Servizio si svolge nell'Ambito Territoriale, a livello territoriale e presso il domicilio degli utenti.

Art. 5 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria, verifiche e sospensione temporanea o definitiva (dimissione)

5.1 - Ammissioni e requisiti d'accesso





Per accedere al Servizio occorre presentare di norma una richiesta specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8, del Regolamento.

5.2 Graduatoria permanente

Le persone che presentano istanza per l'accesso al Servizio sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 8 del Regolamento.

In seguito alla pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande per l'accesso al Servizio, è formulata la Graduatoria degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio; la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi, pertanto, come graduatoria aperta.

La graduatoria aperta è soggetta:

a "scorrimento" = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione della graduatoria stessa;

a revisione annuale = dopo ogni anno, la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine si valutano tutte le domande già inserite e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, verificando sia l'aggiornamento, sia la permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio. Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria. Qualora il destinatario del Servizio non risulti utilmente collocato nella graduatoria d'accesso, può richiedere l'erogazione del Servizio pagando per intero il costo dello stesso. A tal fine deve produrre specifica richiesta.

Al fine di limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, sul piano psico-affettivo, relative alla "perdita" della/e relazione/i significativa/e instauratasi tra lo/gli operatori del Servizio ed il minore utente del Servizio, gli utenti che non hanno più diritto all'erogazione del Servizio – in seguito alla revisione annuale della graduatoria - continuano a beneficiare del Servizio stesso per un arco temporale di n. 3 mesi. In questo periodo tale Servizio è ridotto nella misura del 50% e contestualmente il restante 50% delle prestazioni viene erogato a coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria. A conclusione di questo periodo di tempo, gli utenti aventi diritto al Servizio ricevono le prestazioni previste nella misura del 100% e contemporaneamente il Servizio cessa per coloro che non risultano utilmente collocati in graduatoria. Tale modalità di cessazione "graduata" dell'erogazione del Servizio viene effettuata anche a favore degli utenti di un eventuale Servizio preesistente all'entrata in vigore del presente Disciplinare, i quali, in sede di definizione della graduatoria d'accesso, non risultassero utilmente collocati nella graduatoria stessa.





5.3 Sospensione temporanea o definitiva (dimissione) dell'erogazione del Servizio

L'erogazione del Servizio non è a tempo indeterminato, ma è definita primariamente dalle risorse e dai bisogni dei destinatari del Servizio, fatta salva l'eventuale sospensione definitiva (dimissione) dell'erogazione del Servizio motivata dall'aggiornamento della graduatoria di Accesso al Servizio, che è sottoposta a revisione annuale secondo le succitate modalità.

In particolare, le dimissioni dal Servizio avvengono in presenza di una delle seguenti condizioni:

- realizzazione degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia;
- mancata fruizione del Servizio, senza adeguata motivazione, per tre prestazioni.

Dopo aver accertato la presenza di almeno una delle condizioni summenzionate, il coordinatore delle attività redige una relazione e la trasmette al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona convoca il Coordinatore del Servizio ed espleta gli interventi che ritiene opportuni. Nel caso il Responsabile accerti l'effettiva necessità ed opportunità di interrompere temporaneamente o definitivamente la frequenza alle attività del Servizio da parte dell'utente, ne dà comunicazione alla persona interessata.

Si precisa che nel caso di rinuncia al Servizio da parte dell'utente o qualora venisse sospesa definitivamente l'erogazione del Servizio, è consentito richiedere nuovamente l'accesso al Servizio stesso: in questo caso però il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio, di concerto con il Coordinatore delle attività, ha l'obbligo di valutare l'opportunità di tale re-inserimento.

Art. 6 - Compartecipazione economica dell'utente

Gli utenti del Servizio partecipano alle spese dello stesso sulla base di quanto prescritto dall'art. 8 del Regolamento.

La determinazione della tariffa per la partecipazione al Servizio, è calcolata annualmente dall'Ufficio competente, sulla base del costo del Servizio.

Tale tariffa successivamente è sottoposta all'approvazione del Coordinamento Istituzionale e della Giunta Comunale dell'Ente Capofila.

Art. 7 - Situazioni particolari





Per situazioni particolari, così come previste dall'art. 8.4 del Regolamento, è stabilita una quota riservata di ore pari al 5% del monte ore annuo attribuita a ogni singolo Comune. Nel caso di mancato utilizzo di tale quota entro l'ultimo mese di erogazione del servizio in relazione allo specifico appalto, la stessa sarà utilizzata o mediante "scorrimento" della graduatoria (ingresso del primo utente avente diritto) o mediante potenziamento del servizio per piani individuali che richiedano tale intervento, di intesa tra il Coordinatore del servizio e il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia al Regolamento vigente.